



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

**Le etichettature di composizione e
manutenzione dei prodotti tessili
tra normativa obbligatoria,
volontaria e aspetti tecnici
correlati**

Ing. Nicola Torreggiani
Busto Arsizio, 22 dicembre 2010



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

Dubbi da chiarire e certezze da confermare

**Marchio
volontario**

**Manutenzione: è
obbligatoria?? si
possono usare solo i
simboli, quali simboli,
quale sequenza?**


**Identificazione
del prodotto: è
obbligatoria?**

**Dichiarazione
volontaria**

**Made In... è
obbligatorio??
Quando? è un
rischio?**

**Composizione è
obbligatoria!!
quali
denominazioni,**

**Ragione Sociale: è
obbligatoria, di chi, come
va scritta ??**





CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

**ETICETTATURA DI
"Composizione – Il quadro
normativo"**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (**rifusione**) - Testo e VII allegati

[ALLEGATO VI PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - (GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38).

Direttiva 97/37/CE della Commissione - (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).

Punto 1.F.2 dell'allegato II dell'atto di adesione del 2003 - (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 66).

Direttiva 2004/34/CE della Commissione - (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).

Direttiva 2006/3/CE della Commissione - (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio - (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). limitatamente all'allegato, punto D 2

Direttiva 2007/3/CE della Commissione (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 12).]

Non richiede recepimento da parte dei paesi Membri



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Direttiva 2009/121/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

- ✓ all'allegato I (denominazioni) viene aggiunta la seguente riga 48: «48. Melamina fibra formata per almeno l'85 % in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melamina»;
- ✓ all'allegato V (tassi convenzionali) viene aggiunta la seguente voce 48: «48. Melamina 7,00».

DECRETO 2 agosto 2010 Recepimento della direttiva 2009/121/CE della Commissione che modifica gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile. (GU n. 242 del 15-10-2010)



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Gli allegati

La **direttiva 2008/121/CE** è costituita da un testo generale e da cinque allegati.

Allegato I – Tabella delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione

Allegato II - Nomi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 (lana vergine)

Allegato III – Prodotti che non possono essere assogettati all'obbligo di etichettatura: attualmente sono riconosciuti 43 prodotti [es. feltri, articoli in materia tessile da viaggio, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno]



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Gli allegati

Allegato IV – Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura o stampigliatura globale (e non del singolo pezzo): attualmente sono riconosciuti 19 prodotti [es. strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini]

Allegato V – Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile [es. lane pettinate 18,25%; poliestere 1,50%]



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo - **Il passato**

Direttiva 1996/74/CE del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile **(abrogata)**.

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

Direttiva 1997/37/CE del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile **(abrogata)**

Decreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo - **Il passato**

Direttiva 2004/34/CE del 23 marzo 2004, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile **(abrogata)**

Decreto 1 dicembre 2004, recepimento della direttiva 2004/34/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del settore tessile **(modifica con nuovo recepimento, Decreto 24 gennaio 2008)**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo - **Il passato**

Direttiva 2006/3/CE del 9 gennaio 2006, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (**abrogata**)

Decreto 21 Marzo 2007, recepimento della direttiva 2006/3/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle denominazioni del settore tessile.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo - **Il passato**

Direttiva 2007/3/CE del 2 febbraio 2007, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile **(abrogata)**

Decreto 24 gennaio 2008 attuazione delle direttive n. 2007/3/CE [n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili].



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Gli allegati

La **legge nazionale** è costituita da un testo generale e da quattro allegati.

Allegato I – Tabella delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione

Allegato II – Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile [es. lane pettinate 18,25%; poliestere 1,50%]



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Gli allegati

Allegato III – Prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura: attualmente sono riconosciuti 43 prodotti [es. feltri, articoli in materia tessile da viaggio, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno]

Allegato IV – Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura o stampigliatura globale (e non del singolo pezzo): attualmente sono riconosciuti 19 prodotti [es. strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini]



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Campo di Applicazione

La legge: fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti la loro distribuzione.

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono riportare un'etichetta che riporti la composizione fibrosa.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Definizioni

Prodotti tessili: tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati - sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Definizioni

Sono assimilati ai prodotti tessili (e soggetti alla direttiva):

- a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- b) i prodotti le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
- c) **i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Esclusioni

Le disposizioni della direttiva non si applicano ai prodotti tessili che sono:

- 1) **in transito** nel nostro paese sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri
- 2) **importati temporaneamente** per effettuare lavorazioni
- 3) sono **destinati alla vendita in paesi extra UE**, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

Chi è tenuto ad osservare la legge

Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito: produttore, importatore, commerciante all'ingrosso e al dettaglio, organizzazioni o singoli negozi che vendono al consumatore finale.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Chi è tenuto ad osservare la legge

Per produttore si intende:

il **fabricante** del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;

il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTA DI COMPOSIZIONE Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996

Chi è tenuto ad osservare la legge

Per produttore si intende:

l' importatore del prodotto e **gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione** nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTA DI COMPOSIZIONE Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996

Chi è esonerato dall'osservare la legge

Coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio da un soggetto all'altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita (solo un temporaneo passaggio di possesso).



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette e Tolleranze (prodotti puri)

- Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro" o "tutto" se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Esempio: cotone 100%, tutto cotone

- **Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza** del:
 - **2%**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
 - **5%** in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

Etichette e Tolleranze (lana vergine)

Un prodotto tessile può essere qualificato **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** (denominazioni nell'allegato II della Direttiva) quando è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette e Tolleranze (lana vergine)

In deroga le denominazioni **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** possono essere usate anche per lana contenuta in una mischia quando: la totalità della lana contenuta risponde alle caratteristiche indicate, la quantità di lana non è inferiore al 25%, in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra.

In questo caso l'**indicazione della composizione percentuale completa** è obbligatoria

La Tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è pari allo **0.3% anche per prodotti ottenuti con ciclo cardato**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette (altre composizioni)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui **una rappresenti almeno l'85%** in peso, **può** essere etichettato "minimo 85%" seguita dalla denominazione della fibra.

Esempio

(prodotto costituito da poliestere 90% e viscosa 10%)

poliestere 90% **oppure** poliestere minimo 85% **oppure**
poliestere 90% viscosa 10%



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette (altre composizioni)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre **nessuna delle quali raggiunga l'85%** del peso totale **deve** recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, **in ordine decrescente di peso**, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio

(prodotto costituito da cotone 30%, poliestere 50 % e acrilica 20%)

poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20% **(corretta)**

cotone 30% - poliestere 50% - acrilica 20% **(errata)**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette (altre composizioni)

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % del peso del prodotto, può essere indicato con l'espressione "**altre fibre**". Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che sostituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Esempio (altre composizioni)

(prodotto costituito da cotone 85%, poliestere 6 %, acrilica 4 % e viscosa 5%)

Etichette corrette possibili

- cotone 85 %
- cotone minimo 85%
- cotone 85% - altre fibre 15%
- cotone 85% - poliestere 6% - viscosa 5% - acrilica 4%

Etichetta non corretta

- cotone 85% - poliestere 6% - altre fibre 9%



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Etichette (altre composizioni, misto lino)

I prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere denominati **“misto lino”** indicando obbligatoriamente **“ordito puro cotone e trama puro lino”**.

Etichetta corretta

misto lino – ordito puro cotone, trama puro lino

Etichette non corretta

misto lino



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Tolleranze (altre composizioni)

E' ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e **lascia impregiudicata la tolleranza dello 0,3 % per i prodotti etichettati lana vergine.**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Tolleranze (altre composizioni)

E' ammessa **una tolleranza di fabbricazione del 3%**, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi ; essa riguarda anche le fibre che sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale.

Questa tolleranza si applica anche al caso di "lana vergine in quantità non inferiore al 25%"



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Calcolo delle Tolleranze

In sede di analisi **queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di fabbricazione (3%) è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee (2% - 5% per ciclo cardato).**

Il cumulo delle tolleranze è ammesso solo quando le fibre estranee risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate in etichetta.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Disposizioni relative alle analisi I riferimenti normativi nazionali

Legge 883 - 25 novembre 1973

“Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (articoli 14 – 30).

DPR 515 - 30 aprile 1976

“Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili” (articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14 esclusi)



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

D.P.R. 515 - articolo 26

Per l'accertamento della composizione fibrosa, **la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione del metodo di analisi.**

Il procedimento di cui al comma precedente deve essere utilizzato per calcolare le massime differenze previste dall'allegato I al presente regolamento.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Oltre le tolleranze.

possono non essere menzionate in etichetta:

- Le fibre isolabili e visibili, destinate a produrre un **effetto decorativo**, che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito [frange e pizzi per esempio].
- Le fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un **effetto particolare** (per esempio effetto antistatico con fibre metalliche) che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

Oltre le tolleranze..

Se il prodotto è composto da **parti di differente composizione** fibrosa, deve riportare un'etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono. **Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali** (rivestimento interno di maggior estensione dei prodotti tessili non avente funzione di rinforzo o sostegno o di tasca).



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

esempi generali: capi finiti compositi

Abito femminile costituito da due parti:

maglia di composizione da 90% cotone e 10% seta

pizzo di composizione 90% poliestere e 10% elastan
che costituisce il 40% del peso totale del capo (quindi
non escludibile dall'etichetta)

Etichetta corretta:

tessuto: cotone 90% seta 10%

pizzo: poliestere 90% - elastan 10%



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

esempi generali: capi finiti compositi

Gonna costituita da:

tessuto esterno di composizione da 100% lana
fodera di composizione 100% acetato che costituisce il 20% del peso totale del capo (ma non escludibile dall'etichetta in quanto fodera principale)

Etichetta corretta:

tessuto esterno: lana 100%
fodera: acetato 100%



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE Quadro normativo

esempi generali: reggiseni, guaine, modellatori

La composizione in fibre di questi articoli è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle seguenti parti:

reggiseni: tessuto esterno e interno delle coppe e parte posteriore

guaine: parti davanti, dietro e laterali

modellatori: tessuto esterno e interno delle coppe e parti davanti, dietro e laterali

Rinforzi, imbottiture e tutte le altre parti che costituiscono meno del 10% in peso (spallino, centralino, fusto) rispetto al totale del prodotto possono non essere etichettate



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

I documenti commerciali

I prodotti tessili devono essere etichettati all'atto della commercializzazione in ogni fase del processo produttivo; **l'etichetta può essere sostituita da documenti commerciali d'accompagnamento,** quando i prodotti non sono destinati al consumatore finale o sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

I documenti commerciali

Sui documenti commerciali è obbligatorio l'impiego della denominazione completa delle fibre; è ammesso l'utilizzo di codici meccanografici (**non esistono codifiche obbligatorie**) se nello stesso documento ne è riportato anche il significato.

L'interpretazione corretta

I dati relativi alla composizione vanno indicati chiaramente nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto, da conservare per due anni)



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Come deve essere l'etichetta

Gli Stati membri possono esigere che, all'atto della vendita al consumatore finale, le etichette siano redatte nelle rispettive lingue nazionali **(D.L.vo 194 art. 8 punto 5: "all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette devono essere redatte anche in italiano")**.

L'etichetta può essere realizzata in cartone tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante: cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

Esiste un obbligo di **chiarezza delle informazioni**.



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Alcuni casi particolari

Per i **prodotti venduti a metraggio** l'etichetta può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta [es. pigiama]



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Abrogazioni (a livello nazionale)

- **Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669**
- **Articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14 del DPR 30 aprile 1976, n°515 (regolamento di attuazione della legge n°883)**
- **Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n° 482.**



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Abrogazioni (note a livello nazionale)

- Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669

Legge 883 Articolo 9 (abrogato)

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione "a norma della legge (numero e data)" e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonché la denominazione delle fibre....



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.

ETICHETTURA DI COMPOSIZIONE

Quadro normativo

Abrogazioni (a livello nazionale)

- Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669

Legge 883 Articolo 9 (abrogato)

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. (D.L.vo 194 art. 8 punto 3: Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto).